



<b>COMUNE DI</b>	<b>DELIBERAZIONE N.9</b>
<b>SAN FLORO</b>	<b>DATA 29/03/2017</b>
<b>PROVINCIA DI CATANZARO</b>	

## Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU e TASI per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18,00 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti dalla legge e dal regolamento

All'inizio della discussione specificata in oggetto, a seguito di appello nominale alle ore 18,20 risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

N.	COGNOME E NOME	Pres (si/no)	N.	COGNOME E NOME	Pres. (si o no)
1	PROCOPIO TERESA	SI	7	PILO' SALVATORE	SI
2	DARA ADRIANO	SI	8	VIRGILLO SALVATORE	SI
3	AMOROSO SANTO	SI	9	BATTAGLIA FRANCESCO	NO
4	BASILE BARBARA	SI	10	ROTUNDO SAVERIO	SI
5	BASILE GIUSEPPE	SI	11	VIRGILLO VALERIO	NO
6	COSTA FLAVIO	SI			

Assegnati	11	Presenti	9
In carica	11	Assenti	2

Presiede la seduta , ai sensi dell'art. 40 comma 5 D.lgs. 267/2000 la Dott.ssa Teresa Procopio in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Dott. Luciano Pittelli, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto al n 3 dell'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'*IMPOSTA UNICA COMUNALE* (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

### Dato atto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
- ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011);
  - aumentare l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
  - modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 0,6% (art. 13, comma 7, D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni);
- ai sensi del combinato disposto dei commi 676-680 della L. 147/2013, aumentare o diminuire le aliquote TASI previste per legge, ed in particolare:
  - modificare, in aumento, con il vincolo del non superamento dell'aliquota massima del 2,5 per mille, l'aliquota di base, pari all'1 per mille, o in diminuzione, sino all'azzeramento;
  - modificare solo in diminuzione l'aliquota di base dell'uno per mille per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 e succ. modifiche ed integrazioni;
  - ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n° 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
  - l'aliquota massima del 2,5 per mille della TASI potrà essere aumentata dello 0,8 per mille dai Comuni, ma solo in adempimento delle necessità di introduzione delle medesime detrazioni presenti con l'Imu;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda

nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;  
l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;  
la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

**Ritenuto**, per quanto concerne l'IMU, di proporre al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote e detrazioni, determinate per l'esercizio 2014 con delibera di C.C. n.12 del 09/04/2014, aumentando la sola aliquota di base dello 0,76 per cento di 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale "D", fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76% e specificando all'uopo che:

- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le detrazioni previste per l'abitazione principale di cui alla deliberazione C.C. n. 12 del 09/04/2014;
- sono confermate altresì le assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU ovvero:
  - *“unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono sottoposte allo stesso regime dell'abitazione le pertinenze”.*
  - *“unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata”.*

**Ricordato** inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo che le modifiche alla disciplina dell'IMU introdotte comportano una perdita di gettito, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l'IMU sugli imbullonati;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso per l'anno 2016 e 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

*26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il*

*dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

**Ritenuto** inoltre per quanto concerne la TASI di proporre al Consiglio Comunale di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...."*,

Che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire la tassazione locale, soprattutto in un contesto di forte crisi economica;

Visto inoltre l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

**Vista** la Legge 147/2013;

**Vista** la Legge 201/2011 e ss.mm.ii.

**Visto** il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;

**Visto** il Regolamento Comunale della IUC approvato con delibera del C.C. n. 9 in data 09/04/2014 per quanto concerne le componenti IMU e TASI;

**-Udita** la relazione del Responsabile del servizio finanziario

**Visto** il parere del responsabile del servizio finanziario resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**-Visto** il parere del Revisore espresso in conformità a quanto previsto dall'art.239 c.1 del D.lgs.267/2000 ed allegato alla deliberazione di C.C. di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2017/2019;

**-Il Sindaco** in assenza di altri interventi passa alla votazione sul punto all'ordine del giorno;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con il seguente risultato della votazione, accertato e proclamato dal signor Presidente: voti favorevoli unanimi:

### **DELIBERA**

- 1) Di assumere per l'esercizio 2017 le determinazioni in materia di aliquote/detractions dell'Imposta Municipale Propria (IMU), quali componenti dell'Imposta Unica Comunale ai sensi della L. 147/2013 approvando per l'anno d'imposta 2017 le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze	0,4
Aliquota altri fabbricati	0,76
Aliquota aree fabbricabili	0,76
Terreni agricoli	Esente
Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze	€.200,00
Fabbricati Categoria "D" (zona industriale)	1,06

2) Di confermare pertanto le aliquote e detrazioni determinate per l'esercizio 2016 specificando all'uopo che:

a- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che non sono oggetto di esenzione IMU sono confermate le detrazioni previste per l'abitazione principale ;

b- sono confermate altresì le assimilazioni ad abitazione principale previste dal regolamento per la disciplina dell'IMU ovvero:

*-“unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Sono sottoposte allo stesso regime dell'abitazione le pertinenze”.*

c- che, i fabbricati rurali strumentali sono esenti dall'IMU come previsto dall'articolo 1, comma 708 della L. 147/2013;

3) di avvalersi della possibilità prevista dall'articolo 1, comma 676 della Legge 147/2013 che testualmente recita: *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento...”* azzerando le aliquote TASI per l'esercizio 2017.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione accertato e proclamato dal signor Presidente: favorevoli all'unanimità

### DELIBERA

di rendere lo stesso, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere trattandosi di allegato al bilancio di previsione.

Comune di San Floro



**COMUNE di SAN FLORO**  
PROVINCIA DI CATANZARO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** IUC Componenti IMU e TASI. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2017.  
(Responsabile del procedimento – Rag. Salvatore Mungo )

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.  
San Floro 27/03/2017



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Salvatore MUNGO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

- HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile
- NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
- NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.


San Floro 27/03/2017



Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Rag. Salvatore MUNGO

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
(Dott.ssa Teresa Procopio)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dr. Luciano Pittelli)



**PUBBLICAZIONE N.**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale on line il giorno 05/04/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, Decreto Legislativo 18 agosto, 2000 n. 267)

Dalla Res. Municipale, 05/04/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(Rag. Salvatore Mungo)



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 29/03/2017

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);

Dalla Res. Municipale, 29/03/2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

(Dr. Luciano Pittelli)

